

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**Sezione I - bis**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 13135/2025**

Il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente in [REDACTED], alla [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED], rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga PERUGINI, Cod. Fisc. **PRGLGO66S58L049N**, tel./fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. perugini.olga@oravta.legalmail.it, Nicola PETRINI, Cod. Fisc. **PTRNCL91C12L049Z**, tel/fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. petrini.nicola@pec.it, entrambi del Foro di Taranto, con studio legale in Taranto, al P. le Dante n° 26, e Giuseppe PECORILLA, del foro di Roma, Cod. Fisc. **PCRGPP81A08H501T**, p.e.c. giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, alla via in Lucina, n. 17 (Piazza San Lorenzo in Lucina 4), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe PECORILLA

**CONTRO**

Il **MINISTERO DELLA DIFESA** – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro *pro tempore ope legis*, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato della sede di Roma, alla via dei Portoghesi, n° 12.

**CONTROINTERESSATI**

- Sig. [REDACTED], residente a [REDACTED] (CAP 74026);
- Sig. [REDACTED]  
[REDACTED]

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

**dei seguenti atti e provvedimenti con atto introduttivo:**

1. Decreto M\_D AB05933 REG2025 0383213, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig. DI LENA Marcello Johan dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024) **(All.1 del ricorso introduttivo)**, comunicato al ricorrente in pari data **(All.2 del ricorso introduttivo)**;

2. Circolare del Ministero della Difesa M\_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto “Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90” qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull’esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole **(All.3 del ricorso introduttivo)**;
3. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.

**dei seguenti atti e provvedimenti con i presenti motivi aggiunti:**

1. Decreto M\_D AB05933 REG2025 0560721 02-12-2025, datato 02.12.2025, e pubblicato in data 09.12.2025, sul sito web del Ministero della Difesa [www.concorsi.difesa.it](http://www.concorsi.difesa.it), con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all’ all’Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024) **(All. 1)**;
2. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito.

**SI PROPONGONO MOTIVI AGGIUNTI**

Dalla pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Difesa della suddetta graduatoria finale di merito si evince l’assenza del ricorrente, in quanto già escluso precedentemente con Provvedimento impugnato con ricorso introduttivo.

Dai suddetti provvedimenti, tutti impugnati con il presente atto e con il ricorso introduttivo, il ricorrente subisce un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto rimane escluso dalla graduatoria finale per l’assunzione di VSP della Marina Militare Italiana nonché una conseguente perdita economica.

## FATTO

Il ricorrente ha impugnato con ricorso introduttivo (tuttora in corso di trattazione) l'esclusione dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024) (cfr. All.1 del ricorso introduttivo), fondata sulla seguente motivazione: *"Si comunica che la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto presentata dalla S.V. non può essere accolta in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che Ella [redacted] e, pertanto, non è in possesso del requisito previsto dal [redacted] [redacted] alinea della relativa circolare. Per quanto sopra, la S.V. è esclusa dalla procedura concorsuale ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della circolare stessa".*

Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, con Ordinanza n. 6672/2025, pubblicata in data 28.11.2025, nell'ambito del ricorso NRG 13135/2025, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ai soli fini della sua ammissione con riserva al completamento dell'iter concorsuale e dell'inserimento in graduatoria "con riserva" secondo il punteggio che risulterà spettante, con onere del ricorrente di impugnare la graduatoria di merito relativa alla selezione in oggetto ove nelle more pubblicata, entro il termine di rito decorrente dalla data di pubblicazione (con notifica della impugnazione ad almeno un controinteressato), e con fissazione di prossima udienza per il dì 21.01.2026, ai fini del proseguo del giudizio.

Con i presenti motivi aggiunti, si impugna la graduatoria finale di merito pubblicata in data 09.12.2025, in quanto esclude il ricorrente dal novero dei candidati idonei e vincitori per i motivi suddetti.

Invero, laddove il candidato ricorrente avesse potuto ultimare la procedura selettiva, si sarebbe collocato certamente in posizione utile, atteso il punteggio dallo stesso conseguito nella valutazione dei titoli, pari a [redacted].

A ciò si aggiunga che, relativamente alla graduatoria nella quale sarebbe stato inserito il ricorrente, inerente alla categoria/specialità FCM (Fucilieri di marina), laddove non fosse stato illegittimamente escluso, la stessa riporta un numero di vincitori, inferiore ai posti messi a concorso.

Pertanto, in ipotesi di annullamento della impugnata graduatoria, il ricorrente si collocherebbe certamente in posizione utile.

## MOTIVI

### **1. Eccesso di potere per erronea valutazione ed applicazione della normativa vigente, con consequenziale esclusione dalla graduatoria di merito. Difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.**

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024).

Nell'ambito di siffatta procedura concorsuale è stato escluso con la seguente motivazione: *“Si comunica che la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto presentata dalla S.V. non può essere accolta in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che [REDACTED] non è in possesso del requisito previsto [REDACTED] alinea della relativa circolare. Per quanto sopra, la S.V. è esclusa dalla procedura concorsuale ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della circolare stessa” (cfr. All.1 ricorso introduttivo).*

Siffatto provvedimento, illegittimo ed arbitrario in quanto reso in spregio ai dettami ordinamentali, costituzionali ed unieuropei, come ampiamente illustrato nel ricorso introduttivo, ha compromesso il proseguimento dell'iter concorsuale che ovviamente lo ha visto escluso dalla valutazione del punteggio finale.

Ed invero, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, con Ordinanza n. 6672/2025, pubblicata in data 28.11.2025, nell'ambito del ricorso NRG 13135/2025, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ai soli fini della sua ammissione con riserva al completamento dell'iter concorsuale e dell'inserimento in graduatoria “con riserva” secondo il punteggio che risulterà spettante.

Ordunque, laddove il candidato, odierno ricorrente, avesse potuto ultimare la procedura, si sarebbe collocato certamente in posizione utile, atteso il punteggio dallo stesso conseguito nella valutazione dei titoli [REDACTED] (o quella maggiore non conosciuta) in ragione di quanto previsto dal bando medesimo, nonché la mancata copertura dei posti relativamente alla graduatoria per la quale ha

concorso il ricorrente.

Ciò comporta un grave pregiudizio per il ricorrente, che è stato pretermesso dalla graduatoria finale del concorso per un errore a lui non imputabile.

Il ricorrente, pertanto, ha impugnato con il ricorso introduttivo l'esclusione dalla Procedura di Immissione in servizio permanente e con i presenti motivi aggiunti, impugna la graduatoria di merito relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024), al fine di poter essere reinserito con il punteggio posseduto.

### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullare i seguenti atti e provvedimenti:

#### **A) con il ricorso introduttivo:**

1. Decreto M\_D AB05933 REG2025 0383213, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig. [REDACTED] dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024) (**All.1 del ricorso introduttivo**), comunicato al ricorrente in pari data (**All.2 del ricorso introduttivo**);
2. Circolare del Ministero della Difesa M\_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto "Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90" qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull'esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole (**All.3 del ricorso introduttivo**);

3. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.

**B) con i presenti motivi aggiunti annullare i seguenti atti e provvedimenti:**

1. Decreto M\_D AB05933 REG2025 0560721 02-12-2025, datato 02.12.2025, e pubblicato in data 09.12.2025, sul sito web del Ministero della Difesa [www.concorsi.difesa.it](http://www.concorsi.difesa.it), con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024) (cfr. All. 1);

2. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito.

**DOMANDA DI MISURE CAUTELARI**

Il *fumus boni juris* traspare con evidenza dai motivi del ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione. Con esso concorre il *periculum in mora*. Dall'esecuzione degli atti impugnati deriva un indubbio pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente correlato alla esclusione dalla graduatoria finale di merito del concorso del Ministero della Difesa, da cui deriva perdita del sogno della vita professionale nonché del reddito.

**CHIEDE**

che il Tribunale adito, nelle more della decisione, voglia ordinare l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Taranto/Roma, li 10.12.2025

Avv. Olga Perugini

Avv. Nicola PETRINI

Avv. Giuseppe PECORILLA

